SCIP Banca dati

Webinar "Il database SCIP, tra REACH e Rifiuti"

20 novembre 2020

UNIONE INDUSTRIALE TORINO

dr Mauro SABETTA
m.sabetta@ui.torino.it

Parliamo di Economia Circolare …

EUROPEAN COMMISSION

Strasbourg, 16.1.2018
SWD(2018) 20 final

COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT
Accompanying the document

COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS

on the implementation of the circular economy package: options to address the interface between chemical, product and waste legislation

{COM(2018) 32 final}

Revisione della WFD *(Waste Framework Directive)*
Direttiva quadro sui rifiuti

14.6.2018 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 150/109

DIRETTIVA (UE) 2018/851 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 30 maggio 2018
che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti

Analizziamo due considerando, il (4) ed il (38) ..

(4) È necessario assicurare la coerenza tra la direttiva 2008/98/CE e gli atti legislativi dell'Unione correlati, quali la direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ed il regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio

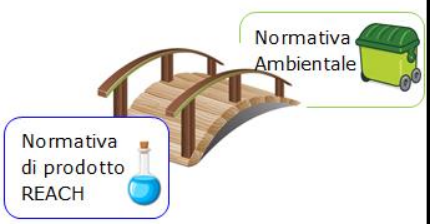

(38) Quando i prodotti, i materiali e le sostanze diventano rifiuti, la presenza di sostanze pericolose può rendere tali rifiuti inadatti per il riciclaggio o la produzione di materie prime secondarie di elevata qualità.

Viene posto il problema, ovvero i rifiuti non idonei al riciclo

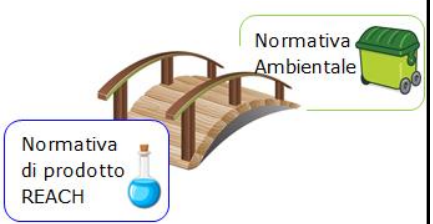

(38) Quando i prodotti, i materiali e le sostanze diventano rifiuti, la presenza di sostanze pericolose può rendere tali rifiuti inadatti per il riciclaggio o la produzione di materie prime secondarie di elevata qualità.

Pertanto, in linea con il Settimo programma d'azione per l'ambiente relativo allo sviluppo di cicli di materiali non tossici, è necessario promuovere misure intese a ridurre la presenza di sostanze pericolose in tutti i materiali e i prodotti, inclusi i materiali riciclati, e garantire che siano comunicate informazioni sufficienti sulla presenza di sostanze pericolose e in particolare di sostanze estremamente preoccupanti durante l'intero ciclo di vita dei prodotti e dei materiali.

Obiettivi: l'eliminazione delle sostanze pericolose per lo sviluppo dei cicli non tossici e la comunicazione di informazioni sulla presenza di sostanze preoccupanti durante l'intero ciclo di vita dei prodotti e dei materiali

UNIONE INDUSTRIALE TORINO

dr Mauro Sabetta, 20 novembre 2020
webinar "Il database SCIP, tra REACH e Rifiuti"

(38) Quando i prodotti, i materiali e le sostanze diventano rifiuti, la presenza di sostanze pericolose può rendere tali rifiuti inadatti per il riciclag secondarie di elevata

Pertanto, in linea con l'ambiente relativo all è necessario promuov sostanze pericolose in materiali riciclati, e ga informazioni sufficien in particolare di sosta l'intero ciclo di vita de

Mezzi per ottenere questi obiettivi, cioè (1) migliorare la coerenza tra le leggi dell'Unione sui rifiuti, sulle sostanze chimiche/prodotti e (2) fornire un ruolo ad ECHA per garantire che le informazioni sulla presenza di SVHC siano disponibili per l'intero ciclo di vita dei prodotti e dei materiali, anche allo stadio di rifiuti

Al fine di conseguire tali obiettivi, è necessario migliorare la coerenza tra il diritto dell'Unione in materia di rifiuti, sulle sostanze chimiche e sui prodotti e assegnare all'Agenzia europea delle sostanze chimiche il ruolo di garantire che le informazioni sulla presenza di sostanze estremamente preoccupanti siano disponibili durante l'intero ciclo di vita dei prodotti e dei materiali, anche in fase di rifiuto.

UNIONE INDUSTRIALE TORINO

dr Mauro Sabetta, 20 novembre 2020
webinar "Il database SCIP, tra REACH e Rifiuti"

Il primo mezzo (la coerenza) è sancito dall' art. 9 della revisione della direttiva quadro sui rifiuti, c. 1, lettera i), il secondo mezzo (fornire un ruolo all'ECHA) dall' art. 9 della medesima direttiva, al c. 2

Le disposizioni SCIP sono dunque introdotte nell'art. 9 della revisione della direttiva quadro sui rifiuti, intitolato «Prevenzione dei rifiuti"

10) l'articolo 9 è sostituito dal seguente:

«*Articolo 9*

Prevenzione dei rifiuti

1. Gli Stati membri adottano misure volte a evitare la produzione di rifiuti. Tali misure quanto meno:

i) promuovono la riduzione del contenuto di sostanze pericolose in materiali e prodotti, fatti salvi i requisiti giuridici armonizzati relativi a tali materiali e prodotti stabiliti a livello dell'Unione e garantiscono che qualsiasi fornitore di un articolo quale definito al punto 33 dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (*) fornisca le informazioni di cui all'articolo 33, paragrafo 1, del suddetto regolamento all'Agenzia europea per le sostanze chimiche a decorrere dal 5 gennaio 2021;

2. L'Agenzia europea per le sostanze chimiche istituisce una banca dati per i dati che le devono essere trasmessi ai sensi del paragrafo 1, lettera i), entro il 5 gennaio 2020 e la mantiene. L'Agenzia europea per le sostanze chimiche fornisce ai gestori del trattamento dei rifiuti l'accesso a tale banca dati. Essa fornisce inoltre ai consumatori, su richiesta, l'accesso a tale banca dati.

Si collega così l'obbligo di notifica alla banca dati SCIP al preesistente obbligo REACH di comunicazione (art. 33, c. 1 di REACH)

Si tratta di una estensione di un obbligo già previsto ?

Si collega così l'obbligo di notifica alla banca dati SCIP al preesistente obbligo REACH di comunicazione (art. 33, c. 1 di REACH)

UNIONE INDUSTRIALE TORINO

dr Mauro Sabetta, 20 novembre 2020
webinar "Il database SCIP, tra REACH e Rifiuti"

https://echa.europa.eu/it/support/qas-support/browse/-/qa/70Qx/view/topic/Waste+Framework+Directive+-+SCIP+database

Where is this new obligation for suppliers of articles coming from?

The Article 9(1)(i) of the Waste Framework Directive 2008/98/EC extends the REACH Article 33 duties of suppliers of articles to communicate, under certain conditions, information about the presence of Candidate List substances in their articles down the supply chain and to consumers (upon request) , by requiring them to submit that information also to ECHA.

These obligations of the Directive will also be transposed into the national law of the EU Member States.

Further information:
https://echa.europa.eu/waste
https://echa.europa.eu/regulations/reach/candidate-list-substances-in-articles/communication-in-the-supply-chain
https://chemicalsinourlife.echa.europa.eu/use-your-right-to-know

Modified Date: 09/09/2019

ID: 1606

Version: 1.0

Si tratta di una estensione di un obbligo già previsto ?

L'art. 9, par. 1, lett. i), della direttiva quadro sui rifiuti 2008/98/CE estende l'obbligo previsto dall'art. 33 di REACH che impone ai fornitori di articoli di comunicare, a determinate condizioni, informazioni sulla presenza di sostanze della Candidate List nei loro articoli lungo la catena di approvvigionamento e ai consumatori (su richiesta), richiedendo loro di presentare tali informazioni anche all'ECHA

UNIONE INDUSTRIALE TORINO

dr Mauro Sabetta, 20 novembre 2020
webinar "Il database SCIP, tra REACH e Rifiuti"

Ma quali sono gli obblighi REACH esistenti in merito agli Articoli, a cui SCIP va ad aggiungersi ?

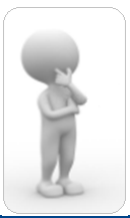

UNIONE INDUSTRIALE TORINO

dr Mauro Sabetta, 20 novembre 2020
webinar "Il database SCIP, tra REACH e Rifiuti"

Gestione REACH degli Articoli

- **Adempimenti immediati**
- **Adempimenti successivi**

UNIONE INDUSTRIALE TORINO

dr Mauro Sabetta, 20 novembre 2020
webinar "Il database SCIP, tra REACH e Rifiuti"

Adempimenti immediati

Se una SVHC è contenuta in un articolo in conc. > 0,1% (p/p) si applica l'art.33 di REACH

Articolo 33

Obbligo di comunicare informazioni sulle sostanze presenti negli articoli

Destinatari dell'articolo

1. Il fornitore di un articolo contenente una sostanza che risponde ai criteri di cui all'articolo 57 ed è stata identificata a norma dell'articolo 59, paragrafo 1, in concentrazioni superiori allo 0,1 % in peso/peso fornisce al destinatario dell'articolo informazioni, in possesso del fornitore, sufficienti a consentire la sicurezza d'uso dell'articolo e comprendenti, quanto meno, il nome della sostanza.

Su richiesta di un consumatore

2. Su richiesta di un consumatore, il fornitore di un articolo contenente una sostanza che risponde ai criteri di cui all'articolo 57 ed è stata identificata a norma dell'articolo 59, paragrafo 1, in concentrazioni superiori allo 0,1 % in peso/peso fornisce al consumatore informazioni, in possesso del fornitore, sufficienti a consentire la sicurezza d'uso dell'articolo e comprendenti, quanto meno, il nome della sostanza.

Le informazioni in questione sono comunicate gratuitamente entro 45 giorni dal ricevimento della richiesta.

Adempimenti successivi

NOTIFICA

Questo obbligo si applica se sono soddisfatte entrambe le condizioni (REACH art. 7 c.2) :

1. Se la sostanza è presente in conc. > 0,1% (p/p)
2. Se i quantitativi della sostanza negli articoli prodotti/importati sono **superiori ad 1 t/anno** per produttore o importatore

Substances of **C**oncern
In articles,
as such or in complex objects (**P**roducts)

- **Scopo**
- **Obiettivo**
- **Tempi**
- **Modalità**
- **Soggetti obbligati**
- **Dati da trasmettere**

L'adempimento SCIP si va **ad aggiungere** alla normale gestione REACH aziendale **degli Articoli**

(… e, ovviamente, alla gestione REACH **di sostanze e miscele**, siano esse pericolose che non pericolose)

UNIONE INDUSTRIALE TORINO

dr Mauro Sabetta, 20 novembre 2020
webinar "Il database SCIP, tra REACH e Rifiuti"

Substances of **C**oncern
In articles,
as such or in complex objects (**P**roducts)

Scopo:

- Mettere a disposizione degli operatori che si occupano di **gestione dei rifiuti** e dei **consumatori** le informazioni in banca dati

Obiettivo:

- Rendere disponibili le informazioni sulla eventuale presenza negli articoli di sostanze preoccupanti **durante l'intero ciclo di vita dei prodotti, compresa la fase di smaltimento dei rifiuti**

UNIONE INDUSTRIALE TORINO

dr Mauro Sabetta, 20 novembre 2020
webinar "Il database SCIP, tra REACH e Rifiuti"

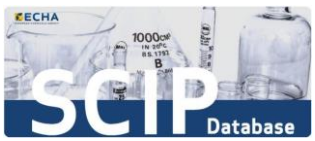

***S**ubstances of **C**oncern*
***I**n articles,*
as such or in complex
*objects (**P**roducts)*

Tempistica:

- Dal **5 gennaio 2021**: obbligo di comunicazione alla banca dati SCIP

Modalità:

- Attraverso IUCLID o software S2S, ad ECHA

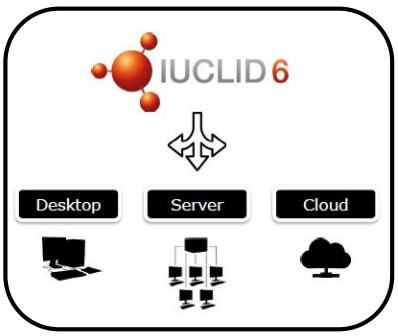

Modalità:

IUCLID 6

- Notifica online

Si può utilizzare IUCLID Cloud; questa opzione può essere consigliata per utenti che non hanno molta familiarità con IUCLID

- IUCLID 6 (server e desktop)

La notifica può essere realizzata offline nell'infrastruttura IT dell'azienda, scaricando la versione disponibile di IUCLID su sito ECHA; questo metodo può essere consigliato per un utente che già utilizza IUCLID

- System-to-System (S2S)

Le notifiche possono essere realizzate al di fuori di IUCLID, seguendo le specifiche della struttura del formato SCIP (XML-based); questa opzione può essere consigliata se si è un utente avanzato con numerosi articoli da notificare e gestire

Il portale di notifica all'ECHA (ECHA Cloud Service) è uno strumento online per inviare notifiche SCIP secondo il formato armonizzato

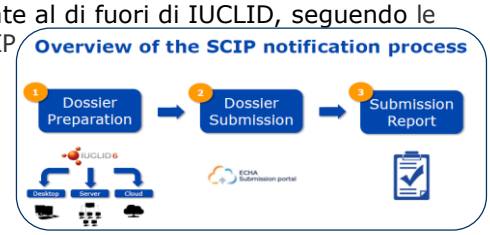

Substances of **C**oncern
In articles,
as such or in complex
objects (**P**roducts)

Chi è soggetto a trasmettere i dati:

- Produttori e assemblatori UE
- Importatori UE
- Distributori UE di articoli ed altri soggetti che immettono articoli sul mercato

Dettaglianti ed altri soggetti della catena di approvvigionamento che forniscono articoli direttamente ai consumatori sono esentati dall'obbligo

UNIONE INDUSTRIALE TORINO

dr Mauro Sabetta, 20 novembre 2020
webinar "Il database SCIP, tra REACH e Rifiuti"

Substances of **C**oncern
In articles,
as such or in complex
objects (**P**roducts)

Dati da trasmettere:

- Identificazione dell'articolo
- Nome, intervallo di concentrazione, **localizzazione** della/e sostanza/e SVHC di CL presente/i nell'articolo
- Informazioni che consentano l'uso sicuro dell'articolo, in particolare sulla gestione dell'articolo quando si converte in rifiuto

UNIONE INDUSTRIALE TORINO

dr Mauro Sabetta, 20 novembre 2020
webinar "Il database SCIP, tra REACH e Rifiuti"

SCIP si colloca su un terreno complesso per le imprese … gli «Articoli» !

2. Componenet information:

Material name	Proportion in weight	Material component	CAS No	Proportion in material	Hazardous substance
Anode foil	15.88%	Al	7429-90-5	99.990%	No
		Fe	7439-89-6	0.004%	
		Si	7440-21-3	0.004%	
		Cu	7440-50-8	0.002%	
Cathode foil	4.27%	Al	7429-90-5	98.000%	No
		Fe	7439-89-6	0.500%	
		Si	7440-21-3	0.200%	
		Cu	7440-50-8	0.200%	
		Mn	7439-96-5	1.100%	
Separator	11.49%	Cellulose	9004-34-6	100.000%	No
Lead wire	10.00%	Al	7429-90-5	30.000%	No
		Fe	7439-89-6	49.000%	
		Cu	7440-50-8	14.000%	
		Sn	7440-31-5	7.000%	
Rubber			9010-85-9	35.000%	
Al car					
Electrolyte	17.57%	Dodecan…			
		Boric acid			
		Disodium tetraborate,anhydrous	1330-43-4/12179-04-3/1303-96-4	0.683%	Tetraboro…
		Tetraboron disodium heptaoxid,hydrate	12267-73-1		Tetraboron disodium heptaoxid,hydrate

https://www.linkedin.com/pulse/reach-e-le-sostanze-pericolose-allinterno-di-articoli-mauro-sabetta/

UNIONE INDUSTRIALE TORINO

dr Mauro Sabetta, 20 novembre 2020
webinar "Il database SCIP, tra REACH e Rifiuti"

SCIP si colloca su un terreno complesso per le imprese … gli «Articoli» !

UNIONE INDUSTRIALE TORINO

dr Mauro Sabetta, 20 novembre 2020
webinar "Il database SCIP, tra REACH e Rifiuti"

Ma .. quali saranno le sanzioni ? Al momento attuale possiamo ricordare quelle previste per la violazione dell'art. 33 di REACH

D.Lgs. 14 settembre 2009, n. 133 [1].

Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del *regolamento (CE) n. 1907/2006* che stabilisce i principi ed i requisiti per la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche.

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 24 settembre 2009, n. 222.

Art. 10. *Violazione degli obblighi derivanti dagli articoli 7, 31, 32, 33, 34, 35 e 36 del regolamento in materia di informazioni all'interno della catena d'approvvigionamento*

6. Salvo che il fatto costituisca reato, il fornitore di un articolo che non ottempera agli obblighi di cui all'articolo 33 del regolamento, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 30.000 euro.

UNIONE INDUSTRIALE TORINO

dr Mauro Sabetta, 20 novembre 2020
webinar "Il database SCIP, tra REACH e Rifiuti"

⇨ Le perplessità sono molte …

UNIONE INDUSTRIALE TORINO

dr Mauro Sabetta, 20 novembre 2020
webinar "Il database SCIP, tra REACH e Rifiuti"

- La definizione di «articolo», anche se in uso da molti anni, non è di facile comprensione né di immediata applicazione ***(si pensi alle complesse discussioni sui casi «border line» …)***
- La sentenza della Corte di giustizia europea del settembre 2015 nella causa C-106/14, con conseguente revisione della Guida ECHA relativa,

(Avviso che comparve all'epoca)

ECHA
EUROPEAN CHEMICALS AGENCY

Nota

Si tenga presente che prossimamente l'ECHA procederà a un aggiornamento del documento tenendo conto della sentenza della Corte di giustizia del 10 settembre 2015 nella causa C-106/14.

La sentenza chiarisce la nozione di sostanze contenute in articoli negli obblighi di notifica (articolo 7, paragrafo 2) e di informazione (articolo 33) nonché l'interpretazione di limite di concentrazione (0,1 % in peso/peso). Secondo la sentenza tali obblighi si applicano anche agli articoli che sono presenti in prodotti complessi (ossia prodotti contenenti più articoli) finché detti articoli hanno una forma, una superficie o un disegno particolari o finché diventano un rifiuto.

Per la sentenza si rimanda alla pagina seguente:
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=it&td=ALL&num=C-106/14

UNIONE INDUSTRIALE TORINO

dr Mauro Sabetta, 20 novembre 2020
webinar "Il database SCIP, tra REACH e Rifiuti"

- La definizione di «articolo», anche se in uso da molti anni, non è di facile comprensione né di immediata applicazione ***(si pensi alle complesse discussioni sui casi «border line» …)***
- La sentenza della Corte di giustizia europea del settembre 2015 nella causa C-106/14, con conseguente revisione della Guida ECHA relativa, ha sancito che il calcolo del % p/p va riferito ad ogni (sub) articolo che costituisce l'oggetto ***(once an article, always an article):*** l'effetto è stato quello di elevare il livello di complessità potenziale ***(distinte base ..)***

UNIONE INDUSTRIALE TORINO

dr Mauro Sabetta, 20 novembre 2020
webinar "Il database SCIP, tra REACH e Rifiuti"

- La grande difficoltà per gli importatori di ottenere informazioni dettagliate sulle sostanze molto preoccupanti presenti in tutti i componenti dei prodotti complessi importati, da parte dei fabbricanti stabiliti al di fuori dell'UE

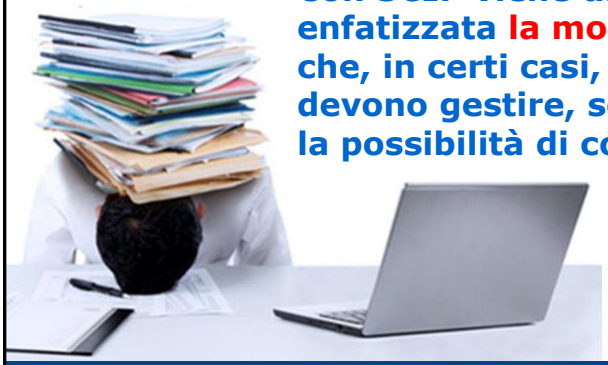

Con SCIP viene ulteriormente enfatizzata la mole di informazioni che, in certi casi, i soggetti obbligati devono gestire, senza avere spesso la possibilità di conoscere i dettagli dei processi di produzione degli articoli stessi

UNIONE INDUSTRIALE TORINO

dr Mauro Sabetta, 20 novembre 2020
webinar "Il database SCIP, tra REACH e Rifiuti"